

Legge regionale 22 dicembre 1971 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

Art. 9 bis 1

(Disciplina applicabile agli Enti locali)(1)

1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021